

**ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI GERMANICI**

Ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2012

Il giorno 26 novembre 2012, alle ore 9,30, nella sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, la delegazione di parte pubblica composta dalla dott.ssa Renata Crea, Direttore amministrativo dell'IISG, e la delegazione rappresentativa delle OO.SS., firmatarie del CCNL composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per l'anno 2012.

A tal fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I – RICERCATORI E TECNOLOGI

- Art. 1 -

Risorse destinate alla retribuzione accessoria

Le parti prendono atto che le risorse per il finanziamento per la contrattazione integrativa del personale dipendente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici inquadrato nei livelli I-III, del profilo di Tecnologo, è determinato come lo scorso anno in complessivi € =9.500,00=.

- Art. 2 -

Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

La ripartizione è così prevista come nel prospetto seguente:

Indennità di valorizzazione professionale
Indennità per oneri specifici
Indennità direzione strutture di particolare rilievo

- Art. 3 -

L'indennità di valorizzazione professionale (IVP), di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, viene erogata per 13 mensilità al Personale appartenente al suddetto profilo, secondo i seguenti importi tabellari definiti dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007:

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I	1.807,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

74



L'indennità di cui al precedente comma 1) verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

- Art. 4 -

Indennità per oneri specifici

- 1) L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97, viene erogata per 13 mensilità al Personale appartenente al suddetto profilo di tecnologo.
- 2) L'indennità per oneri specifici viene determinata come segue:

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I-II-III	3.250,00	250,00

- Art. 5 -

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo

L'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97 e destinata, per una quota pari a € 5.000,00 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla Biblioteca dell'Istituto.

SEZIONE II – PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII

- Art. 6 -

*Costituzione del Fondo per la retribuzione accessoria
del personale inquadrato nei livelli IV-VIII*

- 1) Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV – VIII dell'IISG viene costituito, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1996/97, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
- 2) Le parti prendono atto che il Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'IISG inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato, in complessivi € =56.000,00=.

Flan

RE

Spolt.

Ⓟ

Blum

- Art. 7 -

Distribuzione del Fondo

Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) indennità di ente (annuale e mensile)
b) indennità di cui all'art. 43 comma 2 lett. b) CCNL 1994/97
c) straordinario
d) indennità di posizione di cui art. 46 CCNL 1998/2001
e) produttività collettiva ed individuale

- Art. 8 -

Indennità di ente annuale

- 1) L'indennità di ente annuale, di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/97, viene erogata nel mese di giugno di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV-VIII, secondo i seguenti importi tabellari definiti, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008-2009.

Livello professionale	Indennità annuale
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1312,80

- 2) L'indennità di cui al precedente comma verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

- Art. 9 -

Indennità di ente mensile

I valori dell'indennità di ente mensile, di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 1994/1997 sono così determinati:

Livello professionale	Indennità mensile
IV	715,39
V	658,65
VI	583,37
VII	526,83

Roberto
Ⓟ

De

Re

Solt.

- Art. 10 -

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. B) del CCNL 1994/97

- 1) Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite le seguenti indennità:
 - al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del denaro o dei valori dell'Istituto, viene confermata l'indennità di maneggio valori dell'importo annuo complessivo di € 1.540,00 lorde da corrispondersi all'economista/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto;
 - al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità comunque denominate, vengono istituite delle indennità di responsabilità e/o di coordinamento per l'importo individuale complessivo di € 1.000,00/600,00 lorde. Tali indennità saranno corrisposte con determinazioni del Direttore Amministrativo.
- 2) L'erogazione anzidetta sono correlate alla effettiva durata dell'incarico e saranno corrisposte mensilmente per 11 mensilità.

- Art. 11 -

Indennità di posizione

Viene individuata la corresponsione dell'indennità di posizione di cui all'art. 46 del CCNL 1998/2001 in € 1.032,00 annuali attribuite ai funzionari di amministrazione di IV e di V livello.

- Art. 12 -

Produttività collettiva

Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi dei precedenti art. 6 e 7, sono erogate al personale sulla base di criteri stabiliti secondo coefficienti di merito. Tali coefficienti fanno riferimento ai criteri previsti dall'art. 45 comma 3 CCNL 1994-1997.

Si individuano i seguenti coefficienti: da 1 a 1,15.

SEZIONE III – Fasce stipendiali

- Art. 13 -

In attuazione di quanto previsto contrattualmente nell'art. 4 del CCNL 1994-1997 si procederà alla verifica dell'attribuzione del passaggio di fascia superiore a quella di godimento per il personale dei livelli I-III.

de

re

Spelt.

Spelt.

SEZIONE IV

- Art. 14 -

Si concorda di dare attuazione a quanto stabilito dall'Art.7 CCNI 15 luglio 2009 relativamente alle procedure per le progressioni economiche con modalità che verranno definite in apposito verbale congiunto.

Roma, 26 novembre 2012

per l'IISG

Il Presidente

... *Roberto Conchi*

Il Direttore amministrativo

... *Renzo*

I SINDACATI PRESENTI

FLC-CGIL

... *Gennaro*

FIR-CISL

... *Paolo*

UIL-RUA

... *Stefano*

ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI GERMANICI

Ente pubblico nazionale di ricerca, a carattere non strumentale

Prot. n.66/P/2012

VERBALE CONGIUNTO

CONSIDERATO quanto previsto nelle disposizioni finali Art. 7 – Disposizioni Finali – del CCNI sottoscritto in data 15/7/2009 nel quale si conveniva che “con decorrenza di cui all’art. 2, verranno attivate , previa contrattazione da esperire entro 90 giorni dalla approvazione delle tabelle, le procedure per le progressioni economiche...”

LE PARTI convengono di dare attuazione all’ART. 8 CCNL 2002/2005 (ex art. 53 CCNL 98/2001) PREVEDENDO le seguenti posizioni e decorrenze:

N. 1 posizione Economica Super I Funz. Di Amm.ne IV livello decorrenza 1/1/2008
N. 1 posizione Economica Super I Funz. Di Amm.ne IV livello decorrenza 1/1/2010

Roma 26 novembre 2012
per l’IISG

PER LE OO.SS.

Il Presidente

FLC-CGIL

..... *Fabrizio Carli*

Gennaro

Il Direttore amministrativo

FIR-CISL

..... *[Signature]*

[Signature]

UIL-RUA

..... *[Signature]*